NUOVE NORME VALUTARIE E ISTITUZIONE DI UN MERCATO LIBERO DI BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ESTERI

Art. 1

Agli effetti del presente decreto-legge sono considerati residenti:

1) le persone fisiche di nazionalita' italiana aventi la residenza nel territorio della Repubblica;

2) le persone giuridiche aventi la sede nel territorio della Repubblica;

3) le persone fisiche di nazionalita' straniera e gli apolidi aventi la residenza nel territorio della Repubblica, limitatamente all'attivita' produttrice di redditi ivi esercitata;

4) le persone fisiche di nazionalita' italiana, aventi la residenza all'estero, limitatamente all'attivita' produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica;

5) le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente all'attivita' produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica. Agli effetti del presente decreto-legge sono valute estere i biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, nonche' i titoli di credito ed i crediti, estinguibili in monete aventi corso legale fuori del territorio della Repubblica, che servano per effettuare pagamenti fra residenti e non residenti.

Versione in vigore dal 7 giugno 1956, non più in vigore dal 1 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri
Estremi	Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-valutarie-e-istituzione-di-un-mercato-libero-di-biglietti/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it